
	<b>Tav.</b> <b>CAPITOLATO SPECIALE</b>	<b>TITOLO</b> <b>COMUNE GAMBASSI TERME</b>	 <p>Lavori di realizzazione di un campo da rugby nell'area per attrezzature sportive in località Casenuove di Gambassi Terme, ai sensi dell'articolo 23 comma 8 del D.L.gs n. 50 del 18.04.2016 testo aggiornato e coordinato con Legge n. 55 del 14.06.2019.</p>
<b>Data</b> Novembre 2019	<b>ARCHITECTURE &amp; ENGINEERING srl</b> Via Nazario Sauro, 118 - 55100 Lucca - Italy Email: architectureengineering srl@gmail.com	<b>ASSOCIATED</b>	



# ARCHITECTURE & ENGINEERING srl

Via Nazario Sauro, 118 55100 Lucca - Italy  
Tel. +39.0583.955959 - Fax +39.0583.464763  
Email:architectureengineeringsrl@gmail.com

## COMUNE DI GAMBASSI TERME

PROVINCIA DI FIRENZE

### CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Articolo 43, commi 3 e seguenti del Regolamento Generale D.P.R. 05 ottobre 2010 n 207

Lavori di realizzazione di un campo da rugby, nell'area per attrezzature sportive in località Casenuove di Gambassi Terme ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.Lgs n 50 del 18.04.2016 testo aggiornato e coordinato con Legge n 55 del 14.06.2019.

#### IMPORTO DEI LAVORI:

Lavori a base d'asta	€	470.000,00
Oneri per la sicurezza dei lavoratori	€	10.000,00
Somme a disposizione dell'A.C.	€	<u>120.000,00</u>
<b>Importo complessivo</b>	<b>€</b>	<b>600.000,00</b>

Progettista	Arch.	Roberto	Puliti
Coordinatore della sicurezza in fase di progetto	Arch.	Roberto	Puliti
Direttore dei Lavori	Arch.	Roberto	Puliti
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	Arch.	Roberto	Puliti

Gambassi Terme, novembre 2019

Architecture & Engineering  
Roberto Puliti

# **DEFINIZIONE TECNICO ED ECONOMICA DEI LAVORI**

## **CAPO 1**

### **NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

**Art. 01** OGGETTO DELL'APPALTO

**Art. 02** QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

**Art. 03-** AFFIDAMENTO E CONTRATTO

## **CAPO 2**

### **DISCIPLINA CONTRATTUALE**

**Art. 04** FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE PROGETTATE

**Art. 05-** VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

## **CAPO 3**

### **GARANZIE E CAUZIONI**

**Art. 06** GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

**Art. 07** COPERTURE ASSICURATIVE

## **CAPO 4**

### **CONSEGNA E TERMINE PER L'ESECUZIONE**

**Art. 08** CONSEGNA DEI LAVORI, CONSEGNE PARZIALI, INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

**Art. 09** PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI, SOSPENSIONI, PIANO DI QUALITÀ DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE

**Art. 10** ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

## **CAPO 5**

### **DISCIPLINA ECONOMICA**

**Art. 11** ANTICIPAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO

**Art. 12** PENALI

**Art. 13** DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI – INVARIABILITÀ DEI PREZZI – NUOVI PREZZI

**Art. 14** CONTO FINALE – AVVISO AI CREDITORI

**Art. 15** COLLAUDO – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

## **CAPO 6**

### **DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

**Art. 16** DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

## **CAPO 7**

## **DISCIPLINA IN MATERIA DI SICUREZZA**

**Art. 17** ISPETTORI DI CANTIERE

**Art. 18** SICUREZZA DEI LAVORI

## **CAPO 8 CONTROVERSIE**

**Art. 19** OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

**Art. 20** ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

**Art. 21** DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO - ARBITRATO

**Art. 22** FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

**Art. 23** RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

## **CAPO 9 NORME FINALI**

**Art. 24** CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

**Art. 25** PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

**Art. 26** RINVENIMENTI

**Art. 27** BREVETTI DI INVENZIONE

## **CAPO 10 NORME MISURAZIONI**

**Art. 28** NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

# CAPO 1

## NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

### Articolo 01

#### OGGETTO DELL'APPALTO

##### **Descrizione del luogo oggetto d'intervento**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: realizzazione di un campo da rugby, nell'area per attrezzature sportive individuata catastalmente al Foglio 4 Particelle 485 e 489 in località Casenuove di Gambassi Terme.

##### **Descrizione dei lavori ed ordine da tenersi nell'andamento dei lavori**

La forma, il numero e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell' Appalto risultano dai disegni allegati al contratto, dalle indicazioni di cui ai precedenti articoli e debbono ritenersi unicamente come atti ad individuare in ogni dettaglio i lavori da realizzare secondo l'articolo 23 comma 8 del D.lgs 50/2016 "Progetto Esecutivo" integrato e coordinato con la Legge 14.06.2019.

Il progetto esecutivo, è sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, e definisce compiutamente ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico, come descritto dall'art. 33 - DPR 207 del 2010 e, quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere:

- scavo di sbancamento ha una superficie di mq 16.616;
- rilevato ha una superficie di mq 12.214 per arrivare alle quote di progetto;
- alla quota di 65,10 verranno impostate le quote dei due campi lungo le linee laterali; alla quota di 65,50 vi sarà l'area della tribuna, mentre l'area degli spogliatoi da 64,90 a 64,70 e, per l'area del parcheggio da 64,50 a 64,00;
- il rilevato verrà eseguito con materiale proveniente dallo scavo di sbancamento e verrà costipato ogni 20 cm, bagnato e rullato con rulli vibranti;
- sulla superficie degli spogliatoi e del parcheggio, viene steso un geotessile per poi portare dello stabilizzato per formare un rilevato stradale e verrà costipato, bagnato e rullato con rulli vibranti;
- verranno realizzati due impianti di irrigazione automatica, dove per il campo principale sono previsti numero 35 irrigatori interrati a scomparsa mentre per quello secondario, verranno previsti numero 8 irrigatori fuori terra;
- nei due campi da gioco, verranno realizzati dei tagli a quarantacinque gradi per posizionarci una tubazione in polietilene del Ø 90 mm corrugata e fessurata a una distanza tra loro di metri 10,00; una volta stesa la tubazione gli scavi verranno riempiti con del materiale naturale arido di cava di prestito lavato del tipo siliceo della pezzatura 2,8/3,2;
- su tutta la superficie del campo principale, una volta realizzati tutti i drenaggi trasversali, verrà steso un rilevato dello spessore di 21 cm costituito da un primo strato di 14 cm con pietrischi granulometria 2,0/4,0, livellato secondo le debite pendenze e successivamente rullato fino al completo assestamento; un secondo strato di 4 cm mediante in-



tasamento con graniglia granulometria 1,2/1,8 mantenendo le stesse pendenze e rullato fino al completo assestamento; terzo e ultimo strato per uno spessore di 3 cm di sabbia silicea granulometria 0,2/0,8, stesa mediante lama a controllo laser e successiva rullatura;

- all'esterno dei due campi, vi sono posizionati i pozzetti per innestarci le tubazioni dei drenaggi Ø 90, con le relative tubazioni dei diametri Ø 160 e 200 mm che raccolgono l'acqua proveniente dai pozzetti e, adducono in un pozzetto sifonato e diaframmato;
- realizzazione di cordoli in cemento armato per l'alloggiamento dei paletti della recinzione;
- recinzione alta 2,50 m in ferro lavorato e zincato a caldo, con rete a maglia sciolta;
- recinzione da 2,50 m a 6,00 m con rete in nylon;
- tra la zona spettatori e il campo, verrà realizzata una staccionata a croce alta 1,26 con pali in legno di castagno;
- realizzazione di cancelli in ferro zincato a caldo e verniciati con vernici poliuretatiche;
- il campo principale e quello degli allenamenti, verranno illuminati con riflettori a Led e precisamente:
  - ✓ il campo principale con quattro torre faro di altezza fuori terra di 20,00 m con tre riflettori da quattro moduli ciascuno per un totale di dodici riflettori a torre, mentre per il campo allenamenti verranno utilizzati i sei pali con i dodici riflettori dell'attuale campo;
- verrà realizzato un nuovo quadro elettrico generale, quattro quadri elettrici uno per ogni torre faro e due quadri elettrici per i sei pali del campo allenamenti;
- verrà realizzato il manto erboso al campo principale, con la stesura sopra il rilevato, di terra vegetale ricavata precedentemente dagli scavi di sbancamento e lavorata con mezzo agricolo e, trattata con erbicida a norma di Legge, stesura di 3 cm/mq di sabbia silicea lavata e vagliata e asciutta in ragione di 75 kg/mq in modo da distribuirla uniformemente su tutta la superficie mediante livellamento laser e passaggio con rullo adeguato per costipare ed assestare il terreno; concimazione in ragione di 200 g/mq e stolonizzazione del terreno per interrare gli stoloni e, nuova concimazione 30 g/mq; trattamenti anti-germinante e erbicida per erbe infestanti a foglia larga.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo e ai relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

#### **Modalità di stipulazione del contratto**

Il contratto è stipulato interamente "a misura e a corpo" ai sensi degli artt. 3 comma 1 dddd) e 59 comma 5-bis) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i; ed i prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i; la stipulazione del contratto ha luogo entro i sessanta giorni successivi all'efficacia dell'aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

### **Categoria prevalente**

Ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è ..... mentre il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all'intervento è F43B19000030007.

L'Impresa per partecipare alla gara d'appalto e per eseguire i lavori, dovrà essere qualificata per categorie secondo l'art. 3 del D.P.R. n. 207/2010, allegato A categoria OS 24, "Verde e Arredo Urbano" classificata secondo il livello II, per un importo fino a 516.457,00 euro.

I lavori sono scorporabili a scelta dell'Appaltatore, solo dopo la preventiva autorizzazione da parte della stazione Appaltante, possono essere subappaltati secondo le condizioni del Codice degli Appalti e del presente Capitolato Speciale.

Restano esclusi dall'appalto i lavori che la stazione Appaltante si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra Impresa senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

## **Articolo 02 QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI**

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dell'intervento al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara e degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non soggetto ad alcun ribasso, di cui all' Allegato XV punto 4.1.4. del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81. Come avanti specificato, nel prezzo a corpo stabilito per la realizzazione delle opere su indicate, si deve intendere compensato all'Appaltatore ogni onere generale e particolare, nessuno escluso, per dare le stesse perfettamente funzionanti e complete anche nelle parti non esplicitamente descritte e prescritte nel presente Capitolato Speciale e nei progetti esecutivi, architettonico e impiantistico. In conseguenza il prezzo a corpo stabilito per ogni singola opera non potrà subire variazioni in aumento per effetto di previsioni incomplete od erronee fatte dall'Appaltatore nella determinazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara. Nel valutare l'offerta delle opere a corpo, l'Appaltatore inoltre dovrà tener conto degli oneri per:

- a) fornitura in sito di tutti i materiali;
- b) prestazioni di mano d'opera;
- c) noleggi di tutte le attrezzature necessarie di qualunque specie occorrenti allo svolgimento dei lavori;
- d) trasporti di qualunque natura ed entità ed a qualsiasi distanza;
- e) spese contrattuali e fiscali

### **Ammontare dell'appalto**

L'importo complessivo dei lavori a misura e a corpo compresi nel presente appalto, conformemente a quanto previsto dal progetto esecutivo, ammontano quindi a **€ 480.000,00** (euro quattrocentoottamila/00) oltre IVA così suddivisi:

- a) importo soggetto al ribasso d'asta **€ 470.000,00** (euro quattrocentosettantamila/00) come risulta dalle categorie di lavoro;
  - b) importo non soggetto al ribasso d'asta **€ 10.000,00** (euro diecimila/00) di cui all'art. 100, del D.lgs 81/2008.
- |  |   |           |
|--|---|-----------|
| a) Importi soggetti al ribasso d'asta, valutati a misura e a corpo |   |           |
| Scavi di sbancamento, a larga sezione e a sezione ristretta        | € | 43.153,40 |
| Rilevato   | € | 17.766,10 |

Tessuto non tessuto, geotessile in polipropilene	€	11.159,78
Impianti di irrigazione	€	50.000,00
Drenaggi e rilevato	€	60.526,72
Tubazioni e pozzetti	€	13.620,00
Cordoli in cemento armato e plinti di fondazione	€	27.912,76
Recinzioni e cancelli	€	93.548,10
Illuminazione notturna	€	88.570,61
Manto erboso	€	41.426,40
Panchine coperte	€	<u>3.400,00</u>
Importo lavori a base d'asta	€	469.980,11
<b>In c.t.</b>	€	<b>470.000,00</b>
<b>b) Importi non soggetti al ribasso d'asta</b>		
Oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008	€	<u>10.000,00</u>
<b>Sommano</b>	€	<b>480.000,00</b>

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempiimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall'art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dell'intervento di cui alla tabella sopra riportata al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara e degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito, non soggetto ad alcun ribasso, di cui all' Allegato XV punto 4.1.4. del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81. Come avanti specificato, nel prezzo a corpo stabilito per la realizzazione delle opere su indicate, si deve intendere compensato all'Appaltatore ogni onere generale e particolare, nessuno escluso, per dare gli stessi perfettamente funzionanti e completi anche nelle parti non esplicitamente descritte e prescritte nel presente Capitolato Speciale e, nei particolari esecutivi, architettonici e impiantistici. In conseguenza al prezzo a misura e a corpo stabilito per ogni singola opera non potrà subire variazioni in aumento per effetto di previsioni incomplete od erronee fatte dall'Appaltatore nella determinazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara. Nel valutare l'offerta delle opere a misura e a corpo, l'Appaltatore inoltre dovrà tener conto degli oneri per:

1. fornitura in sito di tutti i materiali;
2. prestazioni di mano d'opera;
3. noleggi di tutte le attrezzature necessarie di qualunque specie occorrenti allo svolgimento dei lavori;
4. trasporti di qualunque natura ed entità ed a qualsiasi distanza;
5. spese contrattuali e fiscali.

### **Articolo 03**

#### **AFFIDAMENTO E CONTRATTO**

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.lgs. n.50/2016 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.



Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Nel caso di lavori, se intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via di urgenza l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori, ivi quelle comprese quelle per opere provvisorie.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione Appaltante.

### **Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) relazione tecnica;
- b) relazione impianto elettrico;
- c) relazione idraulica;
- d) relazione geologica;
- e) capitolato speciale;
- f) elenco prezzi e analisi dei prezzi;
- g) computo metrico estimativo;
- h) cronoprogramma;
- i) piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera;
- j) piano di manutenzione dell'opera;
- k) schema di contratto;
- l) elaborati grafici.

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi Unitari, purché conservati dalla stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

- a) Codice degli Appalti Pubblici D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, integrato e coordinato con la Legge 14 giugno 2019 n. 55 "sblocca cantieri";
- b) Decreto Legislativo 07 marzo 2018 n. 49, approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'esecuzione;
- c) Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 coordinato con il Decreto Legislativo 03 agosto 2009 n. 106, attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera l) dello stesso decreto legislativo, nonché dall'art. 2 del Decreto Legge 25 Settembre 2002 n. 210, convertito dalla Legge 22 Novembre 2002 n. 266;

- e) Norme emanate dal: C.O.N.I, C.N.R, UNI, CEI e delle tabelle CEI-UNEL, ANCC anche se non espressamente richiamate, e di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- f) Delle Leggi, dei Decreti, delle Circolari, dei Regolamenti e delle Norme vigenti nella Regione Toscana e nella Provincia di Firenze nella quale verranno eseguiti i lavori di cui in oggetto.

La sottoscrizione del Contratto e del presente Capitolato, allo stesso allegato, da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le Leggi, Decreti, Circolari, Regolamenti e Norme, sopra richiamate e della loro accettazione incondizionata.

### **Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

- 1) La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto;
- 2) l'appaltatore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità sia degli atti progettuali, sia dell'obiettivo dell'intervento e del suo risultato nonché della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori. In particolare, nell'accettare i lavori sopra designati, l'Appaltatore, contestualmente alla firma del contratto, prende atto:
  - a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
  - b) di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
  - c) di aver valutato nell'offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
  - d) di avere considerato la distanza delle discariche possibili e le condizioni imposte dagli Organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze compatibili con l'economia dei lavori;
  - e) di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavorevole;
  - f) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in completa conformità a tutto quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008;
  - g) di aver tenuto conto di operare anche all'interno di edifici i quali non è da escludere a priori l'esistenza di attività che possono limitare o disturbare l'attività produttiva di cantiere;
  - h) di avere chiaro l'obiettivo prefissato dalle singole voci di elenco dei prezzi ed in particolare da quelli a corpo, di intendere i prezzi remunerativi nella direzione del risultato prefissato in progetto, indipendentemente da eventuali carenze, e/o

- errori, e/o equivoci dovessero essere presenti nella descrizione;
- i) di accettare tutti gli oneri accessori ed aggiuntivi a quelli indicati nell'elenco dei prezzi, in quanto degli stessi si è tenuto conto nella determinazione dei prezzi riportati nel relativo elenco;
  - j) di essere consapevole che l'intervento de quo è chiaramente di manutenzione;
  - k) di aver preso visione di tutte le circostanze inerenti alla sicurezza del Cantiere di lavoro, compreso il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dall'A.C. L'impresa appaltatrice dichiara altresì di accettare il Piano stesso in ogni sua parte, anche nelle previsioni economiche;
  - l) di essere a conoscenza che i prezzi dell'offerta tengono in debito conto anche tutti i costi della sicurezza che non sono scindibili dai costi di produzione;
  - m) dichiara infine di accettare che tutte le eventuali aggiunte, modifiche e/o integrazioni saranno ad esclusivo carico della stessa Impresa appaltatrice;
  - n) di adottare procedure e criteri di sostenibilità energetica di cui all'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 11/10/2017, e pertanto ridurre gli impatti ambientali durante la realizzazione del presente intervento, mediante il rispetto dei limiti di emissione dei materiali in riferimento alla tabella di cui al punto 2.3.5.5. dell'allegato A del D.M. 11/10/2017.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante e dopo l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni. Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi

## **CAPO 2**

### **DISCIPLINA CONTRATTUALE**

#### **Articolo 04**

#### **FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE PROGETTATE**

La forma, il numero e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell' Appalto risultano dai disegni allegati al contratto, dalle indicazioni di cui ai precedenti articoli e debbono ritenersi unicamente come atti ad individuare in ogni dettaglio i lavori da realizzare secondo l'articolo 23 comma 8 del D.lgs 56/2017 "Progetto Esecutivo".

Il progetto esecutivo, è sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, e definisce compiutamente ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico, come descritto dall'art. 33 D.P.R 207 del 2010 e, quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

#### **Articolo 05**

#### **VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE**

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal R.U.P con le modalità previste dall'ordinamento della stazione Appaltante cui il Responsabile Unico del Procedimento dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei Contratti all'art. 106, comma 1.

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi, nonché agli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.

Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei Contratti;
- b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto e, in caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore che s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al periodo precedente.

In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i medesimi lavori.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

- ✓ Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all'articolo "Disposizioni generali relative ai prezzi".

Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, di seguito si riportano le clausole chiare, precise e inequivocabili di cui al citato art. 106, che fissano la portata e la natura delle modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere ammesse.

## **CAPO 3**

### **GARANZIE E CAUZIONI**

## **Articolo 06**

### **GARANZIE PROVVISORIA E DEFINITIVA**

#### **Garanzia Provvisoria**

La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto Legislativo 06 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fidejussione bancaria.

Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione Appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento, o incrementarlo sino al 4 per cento.

Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione Appaltante non richiedere tali garanzie.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.

Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria e, dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva.

Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione Appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Salvo nel caso di micro Imprese, piccole e medie Imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro Imprese, piccole e medie Imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La fidejussione bancaria di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione Appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotta secondo le modalità indicate dall'art. 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle Norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o

un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

La stessa riduzione è applicata nei confronti delle micro Imprese, piccole e medie Imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro Imprese, piccole e medie Imprese.

Per fruire delle citate riduzioni l'Operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

### **Garanzia Definitiva**

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.

Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle micro Imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secon-



do comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione Appaltante.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Impresa per la quale la garanzia è prestata.

La stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Esecutore, la stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le Imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

È facoltà dell'Amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché nel caso degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice degli Appalti.

L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

## **Articolo 07 COPERTURE ASSICURATIVE**

A norma dell'art. 103, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione Appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, per l'importo di € 500.000,00 a copertura delle opere ed impianti permanenti e temporanei; di € 1.500.000,00 a copertura del rischio di eventuali danneggiamenti o distruzioni totali o parziali di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori; nonché a copertura della R.C. per danni causati contro terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale unico di € 2.000.000,00 per danni sia a persone

che a cose. La copertura dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo.

1. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo previsto dalla normativa vigente in materia.
2. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
  - a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
3. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
4. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
  - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla stazione Appaltante;
  - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla stazione Appaltante.
5. La polizza assicurativa deve essere in tutto conforme al modello tipo 2.3. di cui al D.M. 12/03/04 n 123.
6. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.
7. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

## **CAPO 4**

### **CONSEGNA E TERMINE PER L'ESECUZIONE**

#### **Articolo 08**

##### **CONSEGNA DEI LAVORI – CONSEGNE PARZIALI INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE**

La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata entro trenta giorni dalla data di registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto dai documenti di gara.

È facoltà della stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile per il caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa del Direttore dei Lavori.

Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all'Impresa affidataria il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.

Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini, la stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori e l'Impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti pubblici.

Per consentire l'occupazione anche parziale delle aree oggetto dei lavori l'Amministrazione potrà attivare l'ingresso alle aree, anche parziale. L'occupazione delle aree è finalizzata alla perimetrazione delle aree, approntamento del cantiere ed individuazione di sottoservizi o altre interferenze legate agli stessi. Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti a carico dell'Aggiudicataria. L'Aggiudicataria si impegna a non richiedere per tutta la durata della consegna parziale finalizzata all'effettuazione delle attività sopra indicate, maggiori oneri o proroghe dei tempi contrattuali.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n 159, la stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

L'Appaltatore, al momento della consegna dei lavori, acquisirà dal Coordinatore per la sicurezza la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa, l'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato.

L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporterà la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del piano di sicurezza.

za e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91, comma 2-bis, del D.lgs.09 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al D. lgs.09 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie Imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 20 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo articolo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli e, attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

#### **Termine per l'ultimazione dei lavori**

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni **180 (centottanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'Appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procederà subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

### **Articolo 09**

#### **PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI, SOSPENSIONI, PIANO DI QUALITÀ DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE**

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del DPR. n. 207/2010, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Esso dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per com-

provate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa di impedimento, la stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di Legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma esecutivo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Il verbale è inoltrato al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

## **Sospensione**

La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato dell'Amministrazione. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa

dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità e, se la stazione Appaltante si oppone, l'Esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Esecutore negli altri casi.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'Esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'Esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il Responsabile del Procedimento dà avviso all'ANAC.

L'Esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale e, in ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata da parte della stazione Appaltante.

Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'Esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'Esecutore per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'Esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità; qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione Appaltante, non siano stati ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione Appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'Esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalità previste dall'art.107 comma 6 del D.lgs. n.50/2016 s.m.i.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimati tutti i lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l'Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.



Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del DPR. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l'Appaltatore ha l'obbligo di redigere e consegnare alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, di un piano di qualità di costruzione e di installazione.

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza e, il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.

## **Articolo 10**

### **ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI**

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione dei Lavori, rispetti il cronoprogramma e, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della stazione Appaltante.

La stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

## **CAPO 5**

### **DISCIPLINA ECONOMICA**

## **Articolo 11**

### **ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO**

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e integrato e coordinato con la Legge 14.06.2019, sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

#### **Anticipazione**

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia è rilasciata da banche autorizzate ai sensi del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385, per la copertura dei rischi ai quali si riferisce la garanzia e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle Leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.

La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs n. 385/1993.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme

restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, solo a seguito di verifica mediante acquisizione del D.U.R.C, della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa Appaltatrice e degli eventuali Subappaltatori.

I pagamenti avvengono nei termini specificati nell'art. 113bis del D.Lgs. n.50/2016 e nel contratto di appalto.

### **Pagamenti in acconto**

Il Direttore dei Lavori entro 45 giorni dalla data di comunicazione da parte dell'Impresa appaltatrice che l'importo dei lavori è maturato, verifica in contraddittorio le quantità e poi redige lo stato avanzamento dei lavori, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a **€ 100.000,00 (centomila/00)** e lo trasmette immediatamente al R.U.P. che a sua volta previa verifica della regolarità contributiva dell'Impresa esecutrice (D.U.R.C) emetterà entro 30 giorni il certificato di pagamento ai sensi dell'art. 113-bis del Codice degli Appalti.

### **Pagamenti a saldo**

1. Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito del certificato di ultimazione dei lavori viene emesso non oltre i 90 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
2. Il Responsabile Unico del Procedimento una volta ricevuto dal Direttore dei Lavori il conto finale, verifica la regolarità contributiva dell'Impresa esecutrice ed emetterà entro 30 giorni il certificato di pagamento, che è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria pari all'importo della medesima rata di saldo, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
3. La garanzia fidejussoria di cui al comma 2 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata a scelta dell'Appaltatore mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fidejussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

### **Ritardi nel pagamento delle rate di acconto**

Spettano all'Esecutore dei lavori gli interessi sul mancato rispetto dei termini e sul ritardato pagamento delle rate di acconto che non siano effettuate entro 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato avanzamento lavori, di cui all'art. 113 bis comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

### **Ritardi nel pagamento della rata di saldo**

All'esito positivo del certificato di regolare esecuzione, il Responsabile Unico del Procedimento entro il termine di 60 giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del certificato di regolare esecuzione emette il certificato di pagamento; qualora il ritardo nelle emissioni

del certificato di pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito di cui all'art. 113 bis comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

## **Articolo 12 PENALI**

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice degli Appalti D.Lgs 18 aprile 2016 s.m.i. i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera dell'**1,0 per mille** dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari al 1 per mille dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

## **Articolo 13 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI INVARIABILITÀ DEI PREZZI - NUOVI PREZZI**

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto e precisamente:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc. e, per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

È esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione dei prezzi.

Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.

Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.

Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate, sulla base dei prezzi predisposti dalla Regione Toscana solo per l'eccezione rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi.

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

desumendoli dal prezzo della Regione Toscana, approvato con delibera n 1287 del 27 novembre 2018.

- raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel Contratto;
- quando sia impossibile l'assimilazione, possiamo ricavarli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Impresa affidataria e approvati dal RUP;
- ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione Appaltante, su proposta del RUP.

Se l'Impresa affidataria non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione Appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi comunque ammessi nella contabilità; ove l'Impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

## **Articolo 14**

### **CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI**

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 15 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al R.U.P. unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni.

All'atto della firma, non potrà iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà, se vi sono state delle riserve, confermare le riserve già iscritte negli atti contabili.

Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si dà

come da Lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento in ogni caso formula una sua relazione al contofinale.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Responsabile del Procedimento trasmetterà al Sindaco del Comune di Gambassi Terme, un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'Esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al Responsabile del Procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.

Il Responsabile del Procedimento inviterà l'Esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al Collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

## **Articolo 15**

### **COLLAUDO – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Qualora la stazione Appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo dell'opera, si darà luogo ad un Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori contenente gli elementi di cui all'articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010, entro il termine massimo di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e, il Direttore dei Lavori sarà tenuto a rilasciare il Certificato di Regolare Esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l'Impresa affidataria.

Il certificato sarà quindi confermato dal Responsabile del Procedimento e la data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi:

- 1) il permanere dell'ammontare residuo della Cauzione Definitiva 20 per cento o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
- 2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all'articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
- 3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'Esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all'articolo 103 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i per la durata di dieci anni.

Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il Certificato di Regolare Esecuzione potrà essere sostituito con l'apposizione del visto del Direttore dei Lavori sulle fatture di spesa

## **CAPO 6**

### **DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

## **Articolo 16**

### **DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

L'affidamento in subappalto o in cottimo è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n 50/2016 integrata e modificata con la Legge n 55/2019. e deve essere sempre autorizzato dalla stazione Appaltante.

#### **Responsabilità in materia di subappalto**

Il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

#### **Responsabilità in materia di subappalto**

Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto dei lavori, servizi o forniture, come previsto dal D.L. n 32 del 18 aprile 2019 "sblocca cantieri"

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione Appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.55/2019 e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 10 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive suddiviso.

I lavori di cui in oggetto corrispondono alla categoria individuata nell'allegato A con l'acronimo OS 24 in vigore dal 19 gennaio 2017 "Verde e arredo urbano".

Ai sensi dell'art. 105 comma 6, sarà obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n 190 e precisamente:



- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania deicantieri.

Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori andrà indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.

L'affidatario comunica alla stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione Appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione Appaltante e, l'Aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una micro Impresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione Appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

È altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.

### **Pagamenti dei Subappaltatori**

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione Appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'Affidatario e a tutti i subappaltatori e al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.

Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'Affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione Appaltante, sentita la Direzione dei Lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'Affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici.

L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile con il Titolare del subappalto o del cottimo.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio e, la stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa e per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 1.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione Appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u) e 20 comma 3 e 26 comma 8, del D.lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data

di assunzione del lavoratore e, l'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

I piani di sicurezza di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri e l'Affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Affidatario.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al Mandatario e, il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

## **Articolo 17**

### **ISPETTORI DI CANTIERE**

Ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Codice e, in relazione alla complessità dell'intervento, il Direttore dei Lavori può essere coadiuvato da uno o più Direttori operativi e Ispettori di cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un "ufficio di direzione dei lavori" ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice degli Appalti.

Gli assistenti con funzioni di Ispettori di cantiere, collaboreranno con il Direttore dei Lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

La posizione di Ispettore sarà ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. La stazione Appaltante sarà tenuta a nominare più Ispettori di cantiere affinché essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

Gli Ispettori risponderanno della loro attività direttamente al Direttore dei Lavori e, agli Ispettori saranno affidati fra gli altri i seguenti compiti:

- la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
- la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- l'assistenza alle prove di laboratorio;
- l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal Direttore dei Lavori;

- l'assistenza al Coordinatore per l'esecuzione.

Il Direttore dei Lavori e i componenti dell'ufficio di Direzione dei Lavori, ove nominati, saranno tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, Codice Civile e a osservare il canone di buona fede di cui all'art. 1375 Codice Civile.

Il Direttore dei Lavori potrà delegare le attività di controllo dei materiali agli Ispettori di cantiere, fermo restando che l'accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.

Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l'ausilio degli Ispettori di cantiere, svolgerà le seguenti funzioni:

- verifica della presenza in cantiere delle Imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione Appaltante;
- controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- accertamento delle contestazioni dell'Impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'Impresa affidataria, determinazione della misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- verifica del rispetto degli obblighi previsti dall'art. 105, comma 14, del Codice in materia di applicazione dei prezzi di subappalto e sicurezza;
- segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'Impresa affidataria, delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

## **Articolo 18 SICUREZZA DEI LAVORI**

### **Norme di sicurezza generali**

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, l'obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate e/o accettate dallo stesso CSE.

I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati all'Impresa esecutrice e indicati nel cartello di cantiere a cura della stazione Appaltante.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna Impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione Appaltante, per il tramite dell' Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

Qualora non sia previsto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l'Appaltatore sarà tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 es.m.i..

Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, l'Impresa esecutrice può presentare, al Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

### **Piano operativo di sicurezza**

Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso ed è, compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più Imprese esecutrici, anche non contemporanee, viene designato il Coordinatore per la Progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.

### **Piani di sicurezza**

La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica Impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più Imprese.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica Impresa, si procederà alle seguenti verifiche prima della consegna dei lavori:

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'Impresa affidataria, delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i e, nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle Imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, Industria e Artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
- b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle Imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni

- Appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:

- che il Committente è il Comune di Gambassi Terme e per esso in forza delle competenze attribuitegli è il Geom. Stefano Ramerini;
- che il Responsabile dei Lavori, incaricato dal suddetto Committente ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 è il Geom. Florenzo Grifoni;
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., per la nomina del Coordinatore della Sicurezza;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione è l'Arch. Roberto Puliti;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione è l'Arch. Roberto Puliti;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano a €10.000,00.
- Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. verificherà tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte dell' Impresa Appaltatrice, subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto e verificherà:
  - ✓ l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
  - ✓ adeguerà il Piano di Sicurezza e Coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
  - ✓ organizzerà, tra tutte le Imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
  - ✓ sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie Imprese;
  - ✓ controllerà la corretta applicazione, da parte delle Imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
  - ✓ segnalerà al Committente o al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle Imprese e dei lavoratori autonomi;
  - ✓ proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle Imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la stazione Appaltante o il Responsabile dei Lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro e, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, Egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare nel cantiere.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

## **CAPO 8 CONTROVERSIE**

### **Articolo 19 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'Appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono i lavori e, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità.

Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

### **Articolo 20 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito:

- 1) la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore Tecnico di Cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale degli Ingegneri o degli Architetti in conformità di quanto disposto all'art. 4 del Capitolato Generale

D.M. 145/00 e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico di Direttore Tecnico di Cantiere;

- 2) l'Appaltatore è obbligato a consegnare alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, una copia del programma esecutivo dei lavori, anche indipendentemente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
- 3) la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone che accedono al cantiere;
- 4) i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite e, la riparazione o il rifacimento di eventuali danni che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori vengono arrecati a proprietà pubbliche e/o private; l'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazioni, l'esecuzione di eventuali opere provvisorie per la deviazione preventiva delle stesse, la riparazione dei danni che si verificassero negli scavi e nei rinterri ai cavidotti e alle tubazioni delle seguenti utenze: Enel, Gas, Acquedotto, Telefoniche e Fognarie; sollevando l'Amministrazione, la Direzione dei Lavori ed il Personale di assistenza e di sorveglianza da qualsivoglia responsabilità;
- 5) eventuale predisposizione ed attuazione di turni di lavoro straordinario anche notturno e/o in giorni festivi per l'acceleramento dei lavori, compreso l'onere della illuminazione;
- 6) la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della stazione Appaltante e per detta sorveglianza l'Appaltatore dovrà servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata, così come previsto dall'art. 22 della legge n.646/1982 e s.m.i;
- 7) la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione dei Lavori ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati, condizionati e riscaldati, compresa la relativa pulizia e manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scaricofunzionanti;
- 8) le prove sui prelievi di materiale strutturale posto in opera (es. provini di calcestruzzo, spezzoni d'acciaio), a proprie spese, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i relativi certificati;
- 9) l'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e i saggi che potranno in ogni tempo essere ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi e, dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nelle modalità più adatte a garantirne l'autenticità;
- 10) l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori, su: pali di fondazione, pilastri, travi e cordoli in elevazione, solai e qualsiasi altra struttu-



ra portante, di notevole importanza statica;

- 11) la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
- 12) il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti le opere da eseguire;
- 13) la fornitura di acqua potabile per il cantiere;
- 14) l'osservanza delle Norme, Leggi e Decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- 15) la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- 16) le spese per la realizzazione di fotografie e di filmati con il drone, delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
- 17) l'assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
- 18) il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali, occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e i mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero per le stesse opere finite e compreso i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
- 19) la pulizia quotidiana del cantiere, comprese le vie di transito col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Imprese;
- 20) il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della stazione Appaltante;
- 21) l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
- 22) il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a pié d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Imprese per conto della stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere nuovamente acquistati e a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- 23) la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 24) l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e a terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;

- 25) il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
- 26) la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 27) la trasmissione alla stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
- 28) la disciplina e il buon ordine del cantiere, dove l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere stesso, ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di Legge e di Regolamenti tramite il Direttore Tecnico di Cantiere, che assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'Impresa o da altro Tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore, come previsto nel precedente comma 1). In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di Imprese o a Consorzi, l'incarico della Direzione di Cantiere è attribuita mediante delega conferita da tutte le Imprese operanti nel cantiere e deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal Direttore di Cantiere anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti Soggetti, e ne risponde nei confronti dell'Amministrazione per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali;
- 29) il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## **Articolo 21**

### **DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO - ARBITRATO**

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso.

Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo di contratto.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il Responsabile Unico del Procedimento

attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto.

Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n 50/2016.

Il Direttore dei Lavori darà immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il Responsabile Unico del Procedimento, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti e, l'accordo ha natura di transazione.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione Appaltante.

In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

L'Impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Firenze ed è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

## **Articolo 22**

### **FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

La stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell' Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 06 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'Impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affi-

damento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall'Impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### **Rappresentante dell'appaltatore e domicilio**

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio così come previsto dal Capitolato Generale delle Opere Pubbliche.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, con i medesimi termini e modalità, il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, è presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti l'esecuzione del contratto.
3. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1. Ad eccezione delle intimazioni, prescrizioni, o disposizioni relative alla sicurezza dei cantieri che sono di competenza del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del D. Lgs 81/2008.
4. L'Appaltatore deve comunicare alla stazione Appaltante il nominativo del direttore tecnico di cantiere o di chi altro lo rappresenta in cantiere ai fini dell'applicazione dei piani di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, specificando i termini della delega concessa.

#### **Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la stazione Appaltante e l'Appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina del capitolato generale e del vigente Regolamento Generale sui lavori pubblici.

### **Articolo 23**

#### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 es.m.i.;
- b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'Amministrazione Aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:

- c) con riferimento a modifiche non "sostanziali" sono state superate eventuali soglie stabilite dall'Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e);
- d) con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dei lavori o siano state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;
- e) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
- f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, sono:

- a) l'inadempimento accertato alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni Appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

- a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. n.50 /2016 e s.m.i..

Il Direttore dei Lavori o il Responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell' Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore.

Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione

Appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori o il Responsabile Unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione Appaltante l'Appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla stazione Appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata all'Appaltatore nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo.

## **CAPO 9 NORME FINALI**

### **Articolo 24 CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE**

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, il nominativo dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

### **Articolo 25 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE**

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000, i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve trasportarli agli impianti di smaltimento autorizzati entro un raggio di 20 Km dal cantiere; qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi di contratto.

## **Articolo 26 RINVENIMENTI**

Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del D.Lgs. 50/2016 risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applicherà l'art. 35 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000; essi spettano di pieno diritto alla stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redigerà regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti Autorità.

L'appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurare l'integrità ed il diligente recupero.

L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione Appaltante.

Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per Legge agli autori della scoperta.

## **Articolo 27 BREVETTI DI INVENZIONE**

I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune Imprese o taluni prodotti.

Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile:

un siffatto riferimento sarà accompagnato dall'espressione «o equivalente».

Nel caso la stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, ovvero l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di Legge.

## **CAPO 10 NORME MISURAZIONI**

## **Articolo 28**

### **NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI**

La quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate a misura, a peso e a corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegati ed in ottemperanza alle norme per la misurazione e la valutazione dei lavori, desumendoli dal prezzario della Regione Toscana, approvato con delibera n 1287 del 27 novembre 2018.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione.

Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione dei Lavori, le eccedenze non verranno contabilizzate.

Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Contabilizzazione dei lavori a misura e/o corpo.

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà realizzata secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato Speciale e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in caso diverso verranno utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in sito, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. La contabilizzazione delle opere sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari di contratto.

Nel caso di appalti aggiudicati col criterio dell'OEPV (Offerta Economicamente più Vantaggiosa) si terrà conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica dell'appaltatore, utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'offerta stessa.

La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando all'importo delle opere a corpo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali andrà contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Nell'eventualità siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia (art. 179 del D.P.R. 207/2010), tali lavori non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dall'Appaltatore nella lista in sede di gara.